

Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2017, n. 27-5899

Disposizioni in materia di tariffa ferroviaria sovraregionale. Adempimenti previsti dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 21 settembre 2017.

A relazione dell'Assessore Balocco:

Premesso che:

- il contesto normativo di riferimento per la riforma del trasporto pubblico locale è stato definito dal Decreto Legislativo n. 422 del 19 novembre 1997 ex art. 4 comma 4 della L. 59/1997;
- in attuazione del succitato quadro normativo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 30 dicembre 2000 (Suppl. Ordinario n.224) il “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre 2000. - Individuazione e trasferimento alle regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli articoli 9 e 12 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 in materia di trasporto pubblico locale”;
- in data 26 settembre 2001 è stato sottoscritto il primo Contratto di servizio tra la Regione Piemonte e Trenitalia S.p.A. la cui bozza era stata approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 6 - 3724 del 6 agosto 2001;
- all'articolo 17 (Politica tariffaria), comma 4 del suddetto contratto di servizio, si stabiliva che “nelle aree nelle quali è prevista, da provvedimenti regionali e/o di altri enti competenti, l'adozione di sistemi tariffari integrati e/o l'attuazione di integrazioni modali, Trenitalia S.p.A. potrà, in accordo con la Regione, applicare il sistema tariffario previsto”;
- l'applicazione del suddetto articolo, anche nei successivi rinnovi, ha permesso a Trenitalia S.p.A. di applicare ai viaggi interessanti due regioni confinanti la tariffa nazionale. Tale tariffa non era governata dalle Regioni ma dai Ministeri competenti, Trasporti ed Economia, attraverso il contratto per il servizio ferroviario “universale”.

Dato atto che:

- le diverse politiche tariffarie delle Regioni e dei Ministeri hanno portato ad una forbice molto ampia tra le tariffe regionali e quella nazionale generando le cosiddette “fughe tariffarie”: acquisto di titoli da origine - destinazione più ampi di quelli necessari ma tali da permettere l'acquisto del titolo a tariffa nazionale, più basso di quello necessario a tariffa regionale;
- al fine di porre rimedio alla sopradescritta discrasia tariffaria e distinguere in maniera più corretta gli introiti tariffari regionali da quelli nazionali di Trenitalia S.p.A., dal mese di novembre 2007, Trenitalia S.p.A. in collaborazione con la Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del territorio della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ha introdotto una nuova tariffa sovraregionale, rinvenibile nella Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto di Trenitalia;
- l'algoritmo per il calcolo della tariffa sovraregionale definisce il prezzo per il viaggio tra due Regioni come somma delle tariffe di due viaggi a tariffa regionale “spezzati” nella stazione di confine tariffaria al netto di una correzione fissa;
- l'applicazione di tale algoritmo, se nei primi anni ha prodotto l'effetto voluto, successivamente ha determinato, a causa degli aumenti stabiliti autonomamente da ciascuna Regione, l'effetto opposto generando, per alcune relazioni, una tariffa sovraregionale con un costo più alto di quello reperibile nei tariffari delle regioni attraversate per distanze similari.

Dato atto, inoltre, che:

- la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, preso coscienza della problematica, nell'ambito dei lavori del coordinamento tecnico della Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del territorio ha istituito uno specifico Gruppo Tecnico di lavoro con Trenitalia S.p.A. che ha svolto un lungo e complesso percorso di analisi e indagine volto ad individuare una nuova

modalità di calcolo delle tariffe con applicazione sovraregionale, che, auspicabilmente, non presentasse nel tempo le criticità della precedente modalità e che, contestualmente, non avesse effetti traumatici per il sistema del trasporto regionale in termini di risorse economiche;

- con nota Prot. n. 4025/C4TRASP del 3 agosto 2017, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, comunica a tutti i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome che sulla scorta dei risultati del confronto Regioni - Trenitalia S.p.A. portato avanti negli ultimi mesi, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 3 agosto 2017 ha approvato un documento che definisce il nuovo metodo di calcolo per le tariffe con applicazione sovraregionale e che individua le procedure per la concreta attuazione delle nuove regole;

- con nota del 4 agosto 2017 Trenitalia S.p.A. segnala al Presidente della Conferenza alcune criticità relative all'attuazione del suddetto documento e chiedeva la revisione dello stesso;

- al fine di trovare la soluzione alle criticità evidenziate si sono svolti ulteriori approfondimenti tecnici coi rappresentanti di Trenitalia S.p.A. che hanno portato alla stesura di un nuovo documento approvato in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 21 settembre 2017;

- con nota del 3 ottobre 2017, prot. n. 4708/C4TRASP, il Presidente della Conferenza ha trasmesso ai Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome il suddetto nuovo testo.

- il nuovo documento approvato, prescrive, tra l'altro, che:

“1. Le singole Regioni e Province autonome vengono impegnate a:

a. deliberare entro il 30 ottobre 2017 con specifico atto della Giunta l'adozione della nuova tariffa con applicazione sovraregionale e la definizione di scaglioni e prezzi per il calcolo del prezzo con la Nuova Tariffa con Applicazione Sovraregionale per spostamenti interregionali fino alla distanza di 700 km;

b. apportare, nei tempi più brevi possibili e, comunque, non oltre il 30 ottobre 2017, ogni eventuale modifica ai Contratti di Servizio volta a recepire integralmente la Nuova Tariffa con Applicazione Sovraregionale e le sue dinamiche attuative, così come descritte nel presente documento, tenendo conto che le variazioni degli introiti derivanti dalla nuova applicazione, nel periodo transitorio e a regime, saranno gestite nei modi previsti dagli stessi contratti di servizio;

c. fornire a Trenitalia S.p.A. ogni necessario supporto per risolvere eventuali criticità che dovessero emergere nel corso dello sviluppo del nuovo sistema per il calcolo della Nuova Tariffa con Applicazione Sovraregionale”.

Tenuto conto che:

- per il precedente punto b), le indicazioni riportate sono da ottemperare a cura dell'Agenzia della Mobilità Piemontese, in quanto gestore dei contratti di servizio di Trenitalia S.p.A., in virtù della DGR n. 48-1927 del 27 luglio 2015;

- per il punto a), occorre adottare la nuova tariffa sovraregionale e integrare la tabella tariffaria riportata nell'Allegato A, punto 5 della DGR n. 13-6608 del 4 novembre 2013 limitata allo scaglione di 250 chilometri.

Ritenuto che:

- l'ampliamento degli scaglioni tariffari da 250 a 700 chilometri ha la sola finalità di consentire l'applicazione del nuovo algoritmo per il calcolo delle tariffe sovraregionali in quanto non si hanno casi di applicazione di questi ulteriori scaglioni per i servizi regionali;

- per gli scaglioni successivi ai 250 chilometri si intende mantenere la stessa struttura tariffaria già approvata con la citata deliberazione n. 13-6608.

Ritenuto, pertanto, necessario:

- adottare il metodo di calcolo del prezzo della Nuova Tariffa con Applicazione Sovraregionale per spostamenti interregionali ferroviari fino alla distanza di 700 km;
- demandare alla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica la definizione dei nuovi scaglioni tariffari da 250 a 700 chilometri mantenendo la struttura tariffaria già approvata con DGR n. 13-6608 del 4 novembre 2013, sia in termini di scontistica, che di regressione tra i vari scaglioni, che di arrotondamento;
- dare indicazioni all'AMP di apportare, nei tempi più brevi possibili e, comunque, non oltre il 30 ottobre 2017, ogni necessaria modifica ai Contratti di Servizio volta a recepire integralmente la Nuova Tariffa con Applicazione Sovraregionale e le sue dinamiche attuative, così come descritte nel documento "NUOVA TARIFFA CON APPLICAZIONE SOVRAREGIONALE - Documento della Conferenza delle Regioni e Province autonome per la revisione dell'attuale modalità di calcolo dei prezzi nel trasporto pubblico locale ferroviario interregionale", agli atti della Direzione competente, tenendo conto che le variazioni degli introiti derivanti dalla nuova applicazione, nel periodo transitorio e a regime, dovranno essere gestite nei modi previsti dagli stessi contratti di servizio.

Per quanto sopra;

vista la L.R. 23/2008;

vista la L.R. 1/2000 e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. 13-6608 del 4 novembre 2013;

vista la D.G.R. n. 23-3968 del 26 giugno 2016.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

La Giunta regionale, unanime,

delibera

- di adottare, ai sensi del documento approvato dalla Conferenza in data 21 settembre 2017, il metodo di calcolo del prezzo della Nuova Tariffa con Applicazione Sovraregionale per spostamenti interregionali ferroviari fino alla distanza di 700 km;
- di demandare alla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica la determinazione degli scaglioni tariffari da 250 a 700 chilometri mantenendo la struttura tariffaria già approvata con DGR n. 13-6608 del 4 novembre 2013;
- di dare indicazioni all'AMP di apportare, nei tempi più brevi possibili e, comunque, non oltre il 30 ottobre 2017, ogni necessaria modifica ai Contratti di Servizio volta a recepire integralmente la Nuova Tariffa con Applicazione Sovraregionale e le sue dinamiche attuative, così come descritte nel documento "NUOVA TARIFFA CON APPLICAZIONE SOVRAREGIONALE - Documento della Conferenza delle Regioni e Province autonome per la revisione dell'attuale modalità di calcolo dei prezzi nel trasporto pubblico locale ferroviario interregionale", agli atti della Direzione competente, tenendo conto che le variazioni degli introiti derivanti dalla nuova applicazione, nel periodo transitorio e a regime, dovranno essere gestite nei modi previsti dagli stessi contratti di servizio;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)